SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12:

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige agli avvisi S-14817, S-14818, S-14819 pubblicati nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

SUPPLEMENTO N. 2:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13:
Credito Fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1986.

SUPPLEMENTO N. 3:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1986.

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1986), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 43** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986), **concernente: «Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

È autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alla Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

Art. 3.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 1.760 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifica regolamento risorse proprie comunitarie», e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifica regolamento risorse proprie comunitarie».

2. All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 2 della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NOTE

Nota all'art. 2:

La decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 128 del 14 maggio 1985.

Le disposizioni che si applicano riguardano i sei decreti del Presidente della Repubblica citati, che furono emanati in attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.

86A1582

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986), **concernente: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, *le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi,* aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno. *Per il terzo anno il contributo è concedibile sempreché dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative;*

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, *avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6;*

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-bis. *Tra le spese di cui alle lettere* a) *e* b) *del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.*

1-ter. *Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.*

1-quater. *Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.*

2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:

a) *dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;*

b) *della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561; o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;*

c) *della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;*

d) *della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;*

e) *dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;*

f) *della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;*

g) *dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile.*

3. Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, *alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,* al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali servizi di gestione contabile, ricerche e

promozione di mercato, consulenza organizzativa, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica.

4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, *con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione*, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni.

5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati, *nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale.*

6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato, *previa deliberazione del comitato stesso*, può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.

7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.

7-bis. *Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente.*

8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti.

9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che *esprime* entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

10-bis. *Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n.646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.*

10-ter. *Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987.*

11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo — ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il

Ministro del tesoro — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile», a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.

14-bis. *Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».*

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985.

(*Il comma 2 è soppresso*).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 2 della legge di conversione dispone quanto appresso: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561».

L'art. 3 della predetta legge dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NOTE

Note all'art. 1 del decreto:

— Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

L'art. 1 di detto testo unico così dispone:

«Art. 1. (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— Il D.L.C.P.S. n.1577/1947, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, reca provvedimenti per la cooperazione. Si trascrivono, nell'ordine di citazione, i testi degli articoli 13 e 26 e del terzo comma dell'art. 23 di detto decreto:

«Art. 13. (*Riordinamento del registro prefettizio*). — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

[*Seguiva la lettera* b) *soppressa dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127*].

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista».

«Art. 26 [come modificato dall'art. 1 della legge di ratifica n. 302/1951] (*Requisiti mutualistici*). — Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative».

«Art. 23, terzo comma [come sostituito dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127]. — È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci».

— Il D.L. n. 561/1985 aveva lo stesso argomento del presente decreto.

La data della sua entrata in vigore era fissata dall'art. 2 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (data di pubblicazione 24 ottobre 1985; data di entrata in vigore 25 ottobre 1985). Per effetto dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto (v. appresso) permane la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del predetto decreto.

— La legge n. 646/1982 reca disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, integrazioni delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica calamità), 10 febbraio 1962, n. 57 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori) e 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia); istituisce infine una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

— L'art. 1 del D.M. 18 gennaio 1986 proroga al 31 marzo 1986 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985) del seguente tenore:

«Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 q.li ovvero di peso complessivo superiore a 115 q.li».

Nota all'art. 2 della legge (v. «*N.B.*»):

V. la terza nota all'art. 1 del decreto.

86A1602

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1986), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986), concernente: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia».

8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie.

Art. 2.

1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-97, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento «Interventi straordinari nel Mezzogiorno» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi per il periodo 1989-97 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Art. 3.

In attesa che siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° gennaio 1987.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazio-

ne salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.

6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazioni guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi.

7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.

8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei requisiti prescritti.

9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.

9-bis. *Le parole: «o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria», di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.*

9-ter. *Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986.*

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 5.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 6.

1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è differito al 31 dicembre 1986.

3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

3-bis. *All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico».*

Art. 7.

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce «Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977».

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, già prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982, n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8.

1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al *30 settembre 1986.*

2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze .... L. *5.682.244.900;*
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova .... » *13.859.386.467;*
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli .... » *8.866.116.293;*
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo .... » *8.394.754.267;*
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma .... » *22.521.601.121;*
Ente autonomo teatro Regio di Torino .... » *1.507.982.622.*

2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

(Il comma 3 è soppresso).

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — La legge di conversione contiene, inoltre, i seguenti articoli:

«Art. 2. — 1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha diritto a continuare l'attività dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili già intestate al dante causa, purché le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La società di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare.

3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purché mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. — 1. Le disposizioni sull'iscrizione alla assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse

relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività.

2. L'articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è abrogato.

Art. 4. — All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, le parole: "entro il 2 febbraio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 5. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4:

Poiché i primi quattro commi del testo coordinato rinviano a disposizioni normative, che a loro volta contengono altri rinvii, si ritiene opportuno, a fini informativi, fornire un quadro aggiornato con le disposizioni recate dal presente decreto degli sgravi contributivi ai quali fanno riferimento tali commi:

A) SGRAVI PER FISCALIZZAZIONE

a) *Sgravio fondamentale:*

Misura del beneficio: 2,28 punti per il personale maschile, 6,30 punti per il personale femminile (art. 1, comma 1, del presente decreto).

Destinatari: imprese manifatturiere ed estrattive, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese alberghiere anche con prestazioni termali, pubblici esercizi ed aziende per la somministrazione di bevande ed alimenti, agenzie di viaggio, complessi turistico ricettivi all'aria aperta, imprese artigiane escluse le edili ed affini, imprese che, costituitesi come S.p.a., esercitano in forma industriale attività di progettazione di impianti industriali, aziende idrotermali anche se non annesse ad imprese albeghiere, imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche, impiantistica nel settore metalmeccanico, agenzie di stampa, autotrasporti, agricoltura, imprese armatoriali.

b) *Sgravio aggiuntivo:*

Misura del beneficio: 5,24 punti (art. 1, comma 2, D.L. 22 luglio 1985, n. 356, art. 1, comma 2, D.L. 20 settembre 1985, n. 477 e art. 1, comma 2, D.L. 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1986, n. 11).

Destinatari: imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi ed imprese impiantistiche del settore metalmeccanico (art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782).

c) *Sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno:*

Misura del beneficio: 2,54 punti (art. 1, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782).

Destinatari: imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi ed imprese impiantistiche del settore metalmeccanico operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (v. appresso, *sub* lettera *B*).

d) *Sgravi per fiscalizzazione nel settore commercio:*

Misura del beneficio: 2,28 punti per il personale maschile, 6,30 punti per il personale femminile [in base alle stesse disposizioni di cui al precedente punto *b)*].

Destinatari: imprese commerciali ad eccezione di quelle considerate esportatrici abituali [per queste ultime v. destinatari punto *a*) più sopra]. (Fonte: art. 4, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 11 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

e) *Sgravi per fiscalizzazione nel settore agricolo:*

1) Sgravio fondamentale:

Misura del beneficio: 1,40 punti (art. 1, comma 2, del presente decreto).

Destinatari: imprese agricole. (Fonte: art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 1982, n. 267).

2) Sgravio aggiuntivo:

Misura del beneficio: 17,50 per cento del complesso dei contributi (art. 1, comma 3, del presente decreto).

Destinatari: imprese agricole limitatamente agli operai a tempo indeterminato. (Fonte: art. 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

B) SGRAVI PER IL MEZZOGIORNO

La materia è regolata dagli articoli 1 e 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato da ultimo dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), e dall'art. 23 della lege 16 aprile 1973, n. 171, che di seguito si riportano:

1) Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola».

2) Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati all'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce tra i datori di lavoro ed i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestano la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sovraindicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta, seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno individuati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie, le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a decorrere dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito delle opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

L'ultima proroga delle disposizioni citate al punto *A)*, precedente a quella disposta dal presente decreto, è stata attuata con i decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1986, n. 11.

L'ultima proroga delle disposizioni di cui al punto *B)*, precedente a quella disposta dal presente decreto, è stata attuata con D.L. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985).

Successivamente al presente decreto è stato emanato il D.L. 20 febbraio 1986, n. 34 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1986) che ha disposto un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 1986, variando talune aliquote.

Nota all'art. 1, comma 8-bis:

L'art. 20 della legge n. 15/1968 prescrive che:

«La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 2, comma 1:

Per il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nella nota all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, punto *B)*.

Nota all'art. 3:

L'art. 1, comma 6, del D.L. n. 44/1985 differiva il termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, al 1° gennaio 1986. L'art. 13, secondo comma, della legge n. 251/1982, di cui si differisce l'applicazione, così recita:

«Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge».

Nota all'art. 4, comma 1:

Poiché l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 23/1985 proroga talune disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/1980, già prorogate da disposizioni precedenti, si ritiene utile partire da quest'ultima disposizione corredandola della indicazione delle successive disposizioni di proroga:

«Art. 1 della legge n. 784/1980. — È autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.

La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675».

Il termine indicato nel sopraripportato art. 1, comma sesto, è stato prorogato:

1) al 31 dicembre 1983 dall'art. 2 del D.L. 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982) con estensione ai lavoratori dipendenti dalle aziende indicate nell'art. 1 del medesimo decreto (società costituite dalla GEPI aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 della legge n. 784/1980; aziende costituite dalla GEPI espressamente indicate con delibera del CIPI, localizzate nel comune di Spoleto); 2) al 31 dicembre 1984 dall'art. 2, comma 15, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 3 marzo 1984); 3) al 31 dicembre 1985 dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 23/1985; 4) al 31 dicembre 1986 dal presente decreto.

L'art. 3 del D.L. n. 482/1982, applicato in occasione anche delle proroghe previste dal D.L. n. 747/1983 e dal D.L. n. 23/1985, prescrive che: «Le somme occorrenti per la corresponsione del trattameno di cui al precedente art. 2 [v. sopra punto 2] affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria».

Nota all'art. 4, comma 2:

L'art. 1, terzo comma, del D.L. n. 23/1985, prorogava al 31 dicembre 1985 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.), il quale conferiva validità di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (6 giugno 1984) alla deroga prevista nel comma primo dello stesso art. 5, del seguente tenore:

«In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. può effettuare gli interventi previsti dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni».

Gli interventi indicati nell'art. 5 della legge n. 184/1971 sono:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2).

Nota all'art. 4, comma 3:

La legge n. 1115/1968 reca estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati. È stata successivamente modificata (nell'art. 11) dall'art. 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e integrata con le norme di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464. L'art. 1, comma 5, del D.L. n. 23/1985 riconosce, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge n. 1115/1968 ai dipendenti indicati nei commi precedenti e cioè:

1) ai lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 della legge n. 784/1980 (v. nella nota all'art. 4, comma 1);

2) ai lavoratori licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e nelle province di Arezzo e Terni con più di trecento addetti e ai lavoratori in Cassa integrazione dipendenti di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, reimpiegati in società costituite dalla GEPI S.p.a. aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire tale reimpiego;

3) ai lavoratori dipendenti di imprese nelle quali la GEPI S.p.a. attui degli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo;

4) ai lavoratori di aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni nelle quali la GEPI S.p.a. attui gli interventi previsti dall'art. 5 della legge n. 184/1971 (v. nella nota all'art. 4, comma 2).

Nota all'art. 4, comma 4:

L'art. 1 del D.L. n. 796/1982 prevede che: «A favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23 febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° agosto 1982, una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni».

Le proroghe di cui all'art. 4, comma 27, del D.L. n. 463/1983 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 409/1984 sono state entrambe di dodici mesi. La proroga di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 393/1985 è stata fino al 31 dicembre 1985.

Nota all'art. 4, comma 6:

L'art. 2 del D.L. n. 23/1985 prevedeva la corresponsione del trattamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.

Nota all'art. 4, comma 7:

L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 23/1985 prolungava fino ad un massimo di dodici mesi, alle stesse condizioni, il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 (testo coordinato della *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 3 marzo 1984), il quale prolungava ulteriormente, alle stesse condizioni, fino ad un massimo di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale previsto da molteplici disposizioni ivi indicate.

Note all'art. 4, comma 8:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 155/1981 è il seguente:

«Art. 16. — Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione».

— La legge della regione siciliana n. 42/1985 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione n. 51 del 16 novembre 1985.

Nota all'art. 4, comma 9:

L'art. 1, comma 3, della legge n. 193/1984 differiva al 31 dicembre 1985 le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) relativi al pensionamento anticipato degli operai e degli impiegati dipendenti di imprese industriali, diverse da quelle edili (art. 16), dei dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili (art. 17) e dei minatori (art. 18). L'art. 16 prevedeva anche la corresponsione fino al 31 dicembre 1981, del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali, diverse da quelle edili, previsto dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura dello 0,15 per cento.

Nota all'art. 4, comma 9-bis:

Il testo dell'art. 19, comma 1, della legge n. 843/1978, è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta».

L'art. 10, comma 3, della legge n. 160/1975 sopracitato, così dispone:

«Con la stessa decorrenza [1° gennaio 1976] gli importi delle pensioni di cui al primo comma [pensioni superiori al trattamento minimo a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia] sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni».

Nota all'art. 4, comma 9-ter:

Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 791/1981, è il seguente:

«In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari rispettivamente al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF nell'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento se superiore. Detto contributo non potrà comunque essere superiore a L. 2.000.000, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 [ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge n. 155/1981 il contributo ivi previsto è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce]».

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo dell'intero art. 8 del D.L. n. 697/1982, concernente, fra l'altro, disposizioni sul riordinamento della distribuzione commerciale, è il seguente:

«Art. 8. — Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

A modificazione di quanto disposto dall'art. 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, in deroga all'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Entro tali limiti l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili.

Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

Nota all'art. 6, comma 3-bis:

Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 23/1985 (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale), come integrato dal presente comma, è il seguente:

«La realizzazione di programmi di investimento sui quali il comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha espresso parere favorevole è attestata dagli istituti di credito speciale. La predetta attestazione è sostitutiva di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. *Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico*».

Note all'art. 7, comma 1:

— L'art. 6 del D.P.R. n. 100/1978 (Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse) prevede la possibilità di affidamento, mediante apposita convenzione, a terzi estranei all'amministrazione dello Stato, dell'esecuzione di studi necessari all'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 della medesima legge.

— Per l'argomento della legge n. 73/1977 v. appresso.

Nota all'art. 7, comma 2:

La legge n. 73/1977 ratifica e dà esecuzione al trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale e allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975. L'art. 7 della legge delinea i compiti dell'apposito comitato istituito con D.P.C.M. 30 dicembre 1975 e istituisce una segreteria al comitato stesso, prevedendo la cessazione delle funzioni del comitato dopo quattro anni dalla sua costituzione.

Nota all'art. 8, comma 1:

Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge n. 44/1982 riguardano il rilascio ai predetti turisti di buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto, nel limite dei quantitativi stabiliti dalla legge.

Note all'art. 9, comma 1:

— Il D.M. 29 ottobre 1985, relativo all'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri degli enti lirici e ad altri istituti di credito, a norma della legge 13 luglio 1984, n. 312 (v. appresso), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985. Le esposizioni debitorie sono indicate in allegato al decreto.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 312/1984 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate) è il seguente:

«Art. 2. — Sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi collegi dei revisori, da trasmettere al Ministero del tesoro entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consolidata l'esposizione debitoria degli enti e istituzioni medesimi in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesorieri e di altri istituti di credito o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie.

L'esposizione predetta è assunta, nel limite massimo di lire 360 miliardi, a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti di cui al comma precedente di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985».

Nota all'art. 9, comma 2:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 312/1984 v. nella nota precedente.

Nota all'art. 2, comma 1, della legge di conversione:

L'art. 3, comma 16, del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) prevede che:

«Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 3, comma 1, della legge di conversione:

— L'art. 1 della legge n. 1397/1960 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali), come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, è il seguente (lo stesso articolo era già stato sostituito una prima volta dall'art. 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088):

«Art. 1. — L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonché degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;

2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'art. 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'art. 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'art. 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

4) essere:

a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

c) conduttori di case di cura;

d) gestori di campeggi;

e) affittacamere;

f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);

h) esercenti librerie o buffets di stazione;

i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

c) gli agenti delle librerie di stazione;

d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico. [Per effetto del D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, l'obbligo contributivo per l'assistenza sanitaria riguarda i soggetti iscritti negli elenchi IVS e quindi titolari d'imprese e loro coadiutori. Per l'individuazione dei familiari a carico, a partire dal 1982, deve farsi riferimento al testo unico per gli assegni familiari secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627].

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 613/1966 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) è il seguente:

«Art. 2. — Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi o gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti».

— La legge n. 426/1971 reca norme sulla disciplina del commercio. Il capo I della legge (articoli da 1 a 10) concerne il registro degli esercenti il commercio, istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, al quale devono essere iscritti gli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Una speciale sezione è prevista per il commercio di vendita in forma ambulante e in un elenco speciale annesso al registro sono iscritti i preposti.

— Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 1397/1960 (per l'argomento della legge v. sopra) stabiliva che qualora la piccola impresa commerciale fosse costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendevano tutti i soci che rivestissero singolarmente i requisiti richiesti dall'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* (per il testo dell'art. 1 v. sopra).

Nota all'art. 4 della legge di conversione:

Il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 688/1985, recante, fra l'altro, misure urgenti in materia previdenziale (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1986), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, *entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, sempreché, nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1».

86A1654

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1986.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 febbraio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,60%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, e determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 22 febbraio 1986 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 320068/66-AU-79 del 30 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 novembre 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 gennaio 1986, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1985 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 febbraio 1986, è di 600.000.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1986, è di L. 1.490,26 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 600.000.000 ECU) dei CTE ottennali 9,60% con godimento 22 febbraio 1985, ammonta a L. 85.838.976.000, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 febbraio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 125

86A1708

DECRETO 28 febbraio 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1986, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il predetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1986, con il quale è stato fissato nella misura del 14,55% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1986 e stabilita la commissione per l'anno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1,05%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1986, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 14,65% per il bimestre marzo-aprile 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione fissata nella misura massima dell'1,05%, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1986, è determinato in misura non superiore al 15,70%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

86A1616

DECRETO 28 febbraio 1986.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre marzo-aprile 1986, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1986, con il quale è stato fissato nella misura del 14,55% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1986 e stabilita la commissione per l'anno 1986 nella misura del 2,15%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nei sopracitati decreti, che, per il bimestre marzo-aprile 1986, il costo medio di provvista dei fondi, per i settori in questione, è pari al 14,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,65% per il bimestre marzo-aprile 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15%, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1986, è pari al 16,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

86A1617

DECRETO 28 febbraio 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1986, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 5 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, con il quale è stato stabilito per il bimestre gennaio-febbraio 1986, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1986 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,45% per il bimestre marzo-aprile 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20%, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1986, è pari al 16,65%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

86A1618

DECRETO 28 febbraio 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1986, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, con cui è stato fissato, nella misura del 14,65% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1986 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura dell'1,85%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1986, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 14,65% per il bimestre marzo-aprile 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1986, è pari al 16,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

86A1619

DECRETO 4 marzo 1986.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1985;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda prodotta dall'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero è compreso fra gli istituti di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

86A1620

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, a seguito delle eccezionali gelate, grandinate e piogge torrenziali verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1986 nella regione Puglia, limitatamente alle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

IL MINISTRO DELL AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1:

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori della regione Puglia, limitatamente alle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, si sono verificate nei mesi di aprile e maggio 1985, eccezionali gelate, grandinate e piogge torrenziali che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nel decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalita degli eventi;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori della regione Puglia limitatamente alle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, deliminati dalla regione medesima, previa dichiarazione di eccezionalita dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed

ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1985.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto n. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A1688

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1986.

Rimborso delle maggiori spese di personale sostenute dall'Automobile club d'Italia negli anni 1983 e 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali;

Viste le istanze avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 27 della succitata convenzione, il rimborso dei maggiori costi sopportati negli anni 1983 e 1984 per spese di personale, quantificate dallo stesso ente, rispettivamente in L. 6.354.393.401 e in L. 7.269.849.272;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti del parastato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riguardante l'approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale del parastato contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, per la parte non ritenuta in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 6 dicembre 1979, n. 609, concernente la trimestralizzazione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale;

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, riguardante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, concernente misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti ministeriali 6 novembre 1982 e successivi riguardanti gli aumenti dell'indennità integrativa speciale;

Constatato che negli anni 1983 e 1984 si sono verificati aumenti del costo del personale parastatale rispetto al 1978;

Viste le risultanze degli accertamenti svolti dal servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE;

Ritenuto che nella quantificazione delle proprie spettanze, per la parte riguardante le quote di aggiunta di famiglia ed i relativi oneri riflessi, l'ACI non ha tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 20 della legge 28 dicembre 1983, n. 730, per cui le maggiori spese di personale da rimborsare vanno ridotte a L. 6.186.152.368 per il 1983 ed a L. 7.150.158.130 per il 1984, come da prospetti allegati;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, 14 giugno 1983 e 26 giugno 1984;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia compete il rimborso delle somme di L. 6.186.152.368 e di L. 7.150.158.130, per le maggiori spese di personale sostenute rispettivamente negli anni 1983 e 1984, per complessive L. 13.336.310.498.

Le somme suindicate devono essere addebitate allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto per ciascun ente riscosso per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio nell'anno cui il rimborso si riferisce.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri suindicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 13.336.310.500, come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1986
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 301

86A1689

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 febbraio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Cooperativa centrale A.C.L.I. a r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Confederazione cooperative italiane, nei confronti della società cooperativa di consumo «Cooperativa centrale A.C.L.I. a r.l.», con sede in Milano, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa centrale A.C.L.I. a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Domenico Moretti, in data 23 dicembre 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori: dott. Mariani Domenico, nato a Milano il 27 agosto 1952 ed ivi residente in via E. Ponti n. 31; Baccani Marco, nato a Casalmonferrato il 24 febbraio 1945, residente in Milano in via Bigli n. 2; rag. Pomes Beniamino, nato l'8 febbraio 1927, residente in Milano in via Mazzuccotelli n. 28, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A1690

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 luglio 1985, n. **946.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, in Roma.

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni al testo dello statuto dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1960, n. 1822.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1986
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 93

86G0214

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **947.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma.

N. 947. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1986
Registro n. 1 Industria, foglio n. 343

86G0215

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

orticoltura (semestrale);
arboricoltura generale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica oculistica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A1538

Autorizzazione al liceo scientifico statale «P. Gobetti» di Omegna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara n. 15967 del 3 febbraio 1986, il liceo scientifico statale «P. Gobetti» di Omegna è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 7.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di due borse di studio a studenti meritevoli che abbiano superato l'ultimo anno di liceo e si siano iscritti all'università. La donazione è offerta da componenti scolastiche, familiari, amici ed estimatori del compianto prof. Piergiuseppe Piovera per onorarne la memoria.

86A1391

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «L. Casale» di Vigevano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia, l'istituto tecnico commerciale «L. Casale» di Vigevano (Pavia), è stato autorizzato ad accettare la donazione in rendita annua del capitale nominale del valore di L. 15.000.000 da utilizzare per l'erogazione di una borsa di studio da intestare alla prof.ssa Fiorenza Laverone.

86A1539

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prot. n. 1407 Div. I in data 15 febbraio 1986 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato di L. 7.000.000 disposto in suo favore dalla signora Giovanna Lodola con testamento olografo pubblicato per atto del dott. Mario Orombelli n. 89759/7326 di rep. in data 16 gennaio 1986.

86A1536

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988, emessi in base alle seguenti leggi e decreti: legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 20 marzo 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ottava estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

86A1693

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987, emessi in base alle seguenti leggi e decreti: legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976.

Il giorno 20 marzo 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

86A1694

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rieti

Con decreto ministeriale del 10 febbraio 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rieti.

86A1625

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Volterra

Con decreto ministeriale del 10 febbraio 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Volterra.

86A1624

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Corso dei cambi del 5 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1511,400	1511,400	1511,50	1511,400	1511,55	1511,55	1511,700	1511,400	1511,400	1511,40
Marco germanico	680,300	680,300	681,05	680,300	680,25	680,27	680,250	680,300	680,300	680,30
Franco francese	221,280	221,280	221,20	221,280	221,25	221,24	221,210	221,280	221,280	221,28
Fiorino olandese	602,300	602,300	602,60	602,300	602,50	602,40	602,500	602,300	602,300	602,30
Franco belga	33,207	33,207	33,25	33,207	33,25	33,20	33,199	33,207	33,207	33,21
Lira sterlina	2214,500	2214,500	2219 —	2214,500	2215 —	2215,25	2216 —	2214,500	2214,500	2214,50
Lira irlandese	2057,600	2057,600	2060 —	2057,600	2058 —	2057,55	2057,500	2057,600	2057,600	—
Corona danese	183,970	183,970	184,15	183,970	184 —	183,93	183,900	183,970	183,970	183,98
Dracma	10,907	10,907	10,95	10,907	—	—	10,915	10,907	10,907	—
E.C.U.	1466,550	1466,550	1466,75	1466,550	1466,52	1466,52	1466,500	1466,550	1466,550	1463,65
Dollaro canadese	1067,100	1067,100	1066 —	1067,100	1067 —	1067,05	1067 —	1067,100	1067,100	1067,10
Yen giapponese	8,419	8,419	8,425	8,419	8,420	8,42	8,421	8,419	8,419	8,42
Franco svizzero	804,200	804,200	805,20	804,200	804 —	803,95	803,700	804,200	804,200	804,20
Scellino austriaco	96,829	96,829	96,90	96,829	97 —	96,84	96,860	96,829	96,829	96,82
Corona norvegese	215,600	215,600	215,25	215,600	215,50	215,55	215,500	215,600	215,600	215,60
Corona svedese	210,900	210,900	210,75	210,900	211 —	210,90	210,900	210,900	210,900	210,90
FIM	298,300	298,300	298,25	298,300	299 —	298,55	298,800	298,300	298,300	—
Escudo portoghese	10,310	10,310	10,25	10,310	10,50	10,30	10,290	10,310	10,310	10,31
Peseta spagnola	10,789	10,789	10,81	10,789	10,80	10,78	10,785	10,789	10,789	10,78
Dollaro australiano	1063,750	1063,750	1063 —	1063,750	1064 —	1064,37	1065 —	1063,750	1063,750	1063,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1511,550
Marco germanico	680,275
Franco francese	221,245
Fiorino olandese	602,400
Franco belga	33,203
Lira sterlina	2215,250
Lira irlandese	2057,550
Corona danese	183,935
Dracma	10,911
E.C.U.	1466,520
Dollaro canadese	1067,050
Yen giapponese	8,420
Franco svizzero	803,950
Scellino austriaco	96,844
Corona norvegese	215,550
Corona svedese	210,900
FIM	298,550
Escudo portoghese	10,300
Peseta spagnola	10,787
Dollaro australiano	1064,375

Media dei titoli del 5 marzo 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	63,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,150
» 9% » » 1975-90	92,850
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,800
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,575
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100,450
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	100,550
» » » » 1-12-1982/86	100,725
» » » » 1- 1-1983/87	101,050
» » » » 1- 2-1983/87	101,200
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101,075
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,275
» » » » 1- 1-1984/88	100 -
» » » » 1- 2-1984/88	100,350
» » » » 1- 3-1984/88	100,475

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	99,700
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,825
» » » » 1- 9-1983/88	101,825
» » » » 1-10-1983/88	101,850
» » » » 1- 7-1990	98,100
» » » » 1-11-1983/90	103,250
» » » » 1-12-1983/90	103,075
» » » » 1- 1-1984/91	102,825
» » » » 1- 2-1984/91	103,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,400
» » » » 1- 6-1984/91	101,450
» » » » 1- 7-1984/91	100,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1992	98,900
» » » » 1- 2-1992	96,775
» » » » 1- 2-1995	98,450
» » » » 1- 3-1995	95,225
» » » » 1- 4-1995	95,150
» » » » 1- 5-1995	95,100
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,925
» » » 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,425
» » » 12 % 1- 2-1988	97,775
» » » 12 % 1- 3-1988	97,775
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,850
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,350
» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,650
» » » » 1984/92 10,50%	108,275
» » » » 1985/93 9,60%	102,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M05036

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia chirurgica II . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia sperimentale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

NOTE

— La legge n. 754/1969 concerne la sperimentazione negli istituti professionali. L'art. 3 di tale legge prevede che al termine dei corsi gli alunni sostengano un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo e valido, fra l'altro, per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni.

— La legge n. 910/1969 concerne provvedimenti per l'Università. L'art. 1 di detta legge prevede l'istituzione, ai fini dell'iscrizione a qualsiasi corso di laurea, di corsi annuali integrativi, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.

— Il D.P.R. n. 686/1957 reca norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2 di tale decreto:

«Art. 2. *(Domanda di ammissione ai concorsi).* — Per l'ammissione ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego».

86A1706

Diario della prova attitudinale del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria per il profilo professionale di agente dei servizi ausiliari, quarta qualifica funzionale.

La prova attitudinale del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria per il profilo professionale di agente dei servizi ausiliari, quarta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 62, foglio n. 96, si terrà presso l'istituto professionale per il commercio «Giulio Romano», via Anicia, 22, Roma, alle ore 8,30 dell'8 aprile 1986.

86A1548

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a due posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1984 e nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 49-50, parte seconda, del 6-13 dicembre 1984 (errata corrige) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1984 (registro n. 54, foglio n. 173), relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, a due posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1982.

86A1636

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione al decreto ministeriale 13 luglio 1985 con cui è stato bandito il concorso, per esami, a centoquattordici posti nella qualifica di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1986, registro n. 3 Interno, foglio n. 120, è stata disposta la seguente modifica del decreto ministeriale 13 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1986, con cui è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a centoquattordici posti nella qualifica di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno:

«Articolo unico - dopo l'art. 12 del decreto ministeriale 13 luglio 1985 è inserito il seguente art. 12-*bis:* "I vincitori del concorso, risultanti dalla graduatoria di merito formata tenendo conto anche delle preferenze e delle precedenze, ove spettanti, nonché delle riserve dei posti, saranno immessi in servizio dopo l'adozione del decreto ministeriale con cui verrà approvata la graduatoria finale stessa.

Coloro che assumeranno servizio — che saranno nominati in prova con riserva — dovranno presentare, entro il termine perentorio di un mese a decorrere dalla effettiva immissione in servizio, la documentazione relativa ai requisiti prescritti dal bando del concorso medesimo.

La inosservanza del termine sopracitato nella presentazione dei documenti ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, nonché la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata, comporteranno la decadenza dal diritto di nomina del candidato, che verrà adottata con provvedimento ministeriale che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Per il candidato che all'atto dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria presti servizio militare di leva, il termine per la presentazione dei documenti per l'accertamento del possesso dei requisiti — salvo quelli relativi alla posizione militare, che dovranno essere esibiti per fruire dell'aspettativa come per legge — decorre dal giorno di effettiva immissione in servizio".

Sono conseguentemente soppressi l'art. 13 e l'art. 14, primo e secondo comma del decreto ministeriale 13 luglio 1985».

86A1596

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoquattordici posti di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoquattordici posti di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1986, si svolgeramno in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, largo Lorenzo Mossa (già via Aurelia, 619), nei giorni 2, 3, 4 e 5 aprile 1986 alle ore 8 in ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritte è di otto ore per ciascuna prova.

La elencazione delle quattro prove scritte contenuta nell'art. 5, secondo comma, del bando di concorso ha valore meramente indicativo e, pertanto, l'ordine di effettuazione delle stesse può essere diverso.

I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non debbono portare nell'aula di esame libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati.

Per la prova di lingua straniera è ammesso l'uso del vocabolario. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

86A1597

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

La prova scritta del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985, avrà luogo in Roma il giorno 3 aprile 1986, alle ore 8, presso il C.I.R. - Centro internazionale Roma, Roma, Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 619 (largo Mossa).

86A1628

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ottantadue posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ottantadue posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1986, avranno luogo nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1986, alle ore otto in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

86A1699

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte e fissazione delle sedi d'esame per il concorso a sedici posti di procuratore dello Stato

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 1° marzo 1986 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a sedici posti di procuratore dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 14 ottobre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1985), abbiano luogo nei giorni: 18, 19 e 21 aprile 1986, con inizio alle ore 8,30 nelle seguenti città e sedi rispettivamente per i candidati che nella domanda di ammissione hanno dichiarato la residenza nelle regioni a fianco di ciascuna sede indicate:

Milano - presso l'Università degli studi, facoltà di giurisprudenza, aule numeri 201 e 208, via Festa del Perdono n. 7 (Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);

Roma - presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna;

Napoli - presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio n. 80 Fuorigrotta (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia).

86A1702

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti, pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

- tre posti di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice;
- un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina (servizio di chimica e microscopia clinica);
- un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia (sezione di odontostomatologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - ufficio concorsi dell U.S.L. in Pordenone.

86A1610

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/9, a:

- un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
- un posto di operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale collaboratore - assistente sanitario visitatore;
- un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
- due posti di operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Accadia (Foggia).

86A1637

REGIONE LIGURIA

Concorso a ventisei posti di personale del ruolo amministrativo del profilo professionale assistenti amministrativi presso l'unità sanitaria locale n. 13.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di personale del ruolo amministrativo del profilo professionale assistenti amministrativi presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documentii prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella effettuata alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1986, erroneamente riferita all'unità sanitaria locale n. 10.

86A1629

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

- nove posti di veterinario collaboratore;
- due posti di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Salerno.

86A1645

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 33

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario a tempo pieno presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

86A1612

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo ripartizione ragioneria.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione ragioneria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

86A1611

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto di radioterapia (aiuto corresponsabile ospedaliero);
un posto di assistente amministrativo del ruolo amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bari.

86A1581

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 55 del 7 marzo 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario della prova scritta dei concorsi, ad una unità (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1986) e a cinque unità (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 28 novembre 1985 e n. 20 del 25 gennaio 1986).

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni: Concorso pubblico a cinque posti di esecutore amministrativo.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica alla nota allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 32, recante: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-*bis*) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1986).

La convenzione sull'aviazione civile internazionale è stata approvata e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e non con legge 2 maggio 1983, n. 306, come erroneamente indicato nella nota alla legge citata in epigrafe.

86A1705

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 82.000**

Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221